



COMUNE DI ROSÀ

PROVINCIA DI VICENZA

ORDINANZA N. 25 DEL 23/02/2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTIGIBILE ED URGENTE A SCOPO PRECAUZIONALE PER IL CONTENIMENTO DEL RICHIO DI DIFFUSIONE DEL "CORONAVIRUS"

Il Sindaco

PRESO ATTO delle notizie sulla diffusione della malattia infettiva "COVID-19" (c.d. "Coronavirus") nel territorio Regionale;

RILEVATO che, sulla base dell'attuale scenario epidemiologico, la Regione Veneto - Area Sanità e Sociale - Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare e Veterinaria ha diramato la nota prot. n. 85409 del 22.02.2020, volta a dettare ai Comuni della Regione varie indicazioni sui comportamenti da seguire per prevenire il contagio; tra queste, si raccomanda di evitare, qualora non necessario, luoghi chiusi e di aggregazione;

VISTA anche l'ordinanza del Ministero della Salute in data 21.02.2020 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22.02.2020), avente ad oggetto "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19";

DATO ATTO di quanto condiviso e concordato nel vertice che si è svolto in Prefettura nel tardo pomeriggio di ieri sabato 22.02.2020; ovvero che:

- in via precauzionale tutte le scuole saranno mantenute chiuse fino a mercoledì, nidi compresi, in tutti i Comuni della provincia e non soltanto nei tre più vicini a Vo' Euganeo, cioè Noventa Vicentina, Albettono e Agugliaro;
- ogni Sindaco deciderà inoltre sul mantenimento o meno delle manifestazioni di propria competenza;
- martedì 25.02.2020 pomeriggio è previsto un nuovo vertice, per aggiornare le decisioni prese in data di sabato 22.02.2020, in particolare in relazione alla chiusura delle scuole (al momento chiuse nei primi giorni della settimana entrante e fino a mercoledì 26.02.2020 compreso per le vacanze di Carnevale);

CONSIDERATO le attività in essere presenti nel territorio comunale;

RITENUTO di adottare apposita ordinanza contingibile ed urgente, a tutela della salute pubblica, volta a sospendere tutti gli eventi aggregativi, allo scopo di prevenire situazioni che possano favorire la diffusione della nuova patologia;

VISTI:

- l'art. 32 della Legge 23.12.1978, n. 833, relativa all'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
- l'art. 50, comma 5, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali", che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti, nella sua qualità di Autorità sanitaria locale;
- il D.lgs. 31.03.1998, n. 112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti locali;
- lo Statuto comunale

ORDINA

per quanto in premessa espresso, LA SOSPENSIONE:

DI OGNI EVENTO PUBBLICO, IN LUOGHI PUBBLICI O PRIVATI, ORGANIZZATI O PATROCINATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E OGNI ALTRO EVENTO ORGANIZZATO NELLE GIORNATE DI DOMENICA 23, LUNEDI' 24 E MARTEDI' 25 FEBBRAIO 2020;

FINO A MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO 2020 COMPRESO, ATTIVITÀ SPORTIVE PRESSO IMPIANTI PUBBLICI, ATTIVITÀ NEGLI ASILI E ASILO NIDO E ATTIVITÀ DELL'UNIVERSITÀ ADULTI E ALLE ATTIVITÀ VOLTE AGLI ANZIANI PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE.

DISPONE

- che copia della presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura di Vicenza, alla Regione Veneto, all'U.L.S.S. n. 7 "Pedemontana", al Commissariato di P.S., alla locale Stazione Carabinieri, alla Tenenza della Guardia di Finanza di Bassano del Grappa, al Comando di Polizia Locale, oltre che ai Presidenti dei Consigli di Quartiere cittadini, ed alle Associazioni varie del territorio.

- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffusa nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della più ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità della stessa.

Le Forze di Polizia sono incaricate della vigilanza per l'esecuzione del presente provvedimento;

L'inosservanza delle sopra riportate disposizioni è punita con la sanzione amministrativa ex art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e qualora ne ricorrano i presupposti da luogo all'applicazione dell'art. 650 C.P.

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Veneto, da presentarsi nel termine di 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della Legge 06.12.1971, n. 1034;

oppure in alternativa

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Dalla Residenza municipale, lì 23 febbraio 2020

IL SINDACO

Rag. BORDIGNON Paolo

Il Sindaco
Bordignon Paolo

